

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 868-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 dicembre 1959

(V. Stampato n. 1270)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 9 DICEMBRE 1959

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1960

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956 e della Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958

ONOREVOLI SENATORI. — Le Convenzioni sottoposte alla ratifica del Parlamento, sono due:

1) L'Aja, 24 ottobre 1956: riguarda la legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori;

2) L'Aja, 15 aprile 1958: riguarda la esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori.

1^a CONVENZIONE

Premesso che per « enfant » s'intende ogni figlio legittimo, non legittimo, adottivo, non sposato e minore di 21 anni, si è stabilito che il diritto e la misura degli alimenti ai figli minori e la legittimazione attiva nei relativi giudizi sono regolati dalla legge del luogo di residenza abituale del minore.

A questa norma ciascuno Stato può, peraltro, derogare, applicando la propria legge:

a) quando la controversia è portata dinanzi alla sua Autorità giudiziaria;

b) quando il richiedente e l'obbligato hanno la nazionalità di tale Stato;

c) nel caso che l'obbligato abbia la residenza in tale Stato;

d) quando la legge della residenza del minore neghi a quest'ultimo ogni diritto alimentare.

La Convenzione non s'applica ai rapporti di carattere alimentare tra collaterali.

Essa regola semplicemente i conflitti di norme in materia di obbligazioni alimentari, restando fermo che le questioni giudiziariamente decise nella materia non pregiudicano la sostanza del rapporto di stato.

La Convenzione è aperta a tutti gli Stati intervenuti alla VIII Sessione della Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aja. Gli altri Stati possono aderirvi. Essa ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile.

2^a CONVENZIONE

La seconda Convenzione riguarda il riconoscimento e la esecutività delle decisioni riguardanti la materia degli alimenti verso i figli minori.

Essa pone il principio che dette decisioni debbono essere riconosciute e rese esecutive, senza esame di merito, negli altri Stati contraenti, quando:

a) l'Autorità che le ha emesse è competente secondo la stessa Convenzione;

b) le parti sono state regolarmente citate;

c) la decisione è passata in giudicato secondo la legge dello Stato in cui è stata emessa;

d) essa non è contraria ad altra decisione avente identità di oggetto e di parti emessa nello Stato in cui deve eseguirsi;

e) non è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico di quest'ultimo Stato.

Sono competenti ad emettere decisioni in materia di alimenti l'Autorità giudiziaria dello Stato nel quale l'obbligato o l'avente diritto agli alimenti hanno la residenza abituale al momento della domanda ovvero la Autorità giudiziaria alla cui competenza lo obbligato si è espressamente o tacitamente sottomesso.

La procedura dell'*exequatur* è regolata dalla legge dello Stato della esecuzione.

Il gratuito patrocinio ottenuto nel giudizio di merito si estende anche alla procedura di esecuzione.

Ogni Stato si obbliga a facilitare il trasferimento delle somme necessarie per soddisfare gli obblighi alimentari suddetti.

Nessuna disposizione può impedire al titolare del diritto alimentare di invocare disposizioni più favorevoli in virtù delle leggi del Paese in cui ha la residenza o in virtù di altre Convenzioni in vigore tra gli Stati contraenti.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Convenzione è aperta alla sottoscrizione degli Stati rappresentati alla VIII Sessione della Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aja. Essa ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile.

Entrambe le Convenzioni tutelano adeguatamente, sotto l'aspetto sostanziale e formale,

i diritti del minore e rispondono ad accettabili principi giuridici di carattere generale, come appare chiaramente dalla lettura delle singole norme.

La Commissione pertanto ne propone la ratifica al Senato.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956;

b) Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 8 e 16 delle Convenzioni stesse.